



Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

A.G.38

26 aprile 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|-------------------------|---|
| Natura atto: | Atto del Governo |
| Atto del Governo: | 38 |
| Titolo: | Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) |
| Norma di riferimento: | articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 |
| Relazione tecnica (RT): | presente |
| Sede: | referente |

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della L. 127/2022 (Legge di delegazione europea 2021) – reca il recepimento della direttiva 2021/1187 relativa alla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

L'articolo 1 della L. 53/2021, che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 e all'annesso allegato A, specifica, al comma 3, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della L. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

| DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI | ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
|---|--|
| Articolo 1: definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame. In particolare le disposizioni si applicano alle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (di cui all'Allegato 1) e agli altri progetti | La relazione tecnica afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |

| | |
|---|--|
| <p>sui corridoi della rete centrale, il cui costo totale supera i 300 milioni di euro.</p> | |
| <p>Articolo 2: stabilisce le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento.</p> | <p>La relazione tecnica afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| <p>Articolo 3: prevede che le autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi gli organi giurisdizionali, accordino priorità ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento. Quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal presente provvedimento, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo.</p> | <p>La relazione tecnica afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| <p>Articolo 4: indica le Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali Autorità designate. Indica inoltre l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità designata per le infrastrutture di trasporto aereo. Laddove per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario, lo stesso viene individuato quale autorità designata.</p> | <p>La relazione tecnica precisa che si tratta di attività che non determinano aggravii procedurali né impegni aggiuntivi rispetto alle competenze istituzionali che già fanno capo all'ENAC. Tale attività sarà pertanto svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, peraltro già appositamente dedicate. Le medesime argomentazioni possono essere estese anche a tutte le altre autorità designate, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività previste dal decreto afferiscono al perimetro delle competenze delle Direzioni generali come già individuato dal relativo regolamento di organizzazione, e, pertanto, si dà assicurazione che le stesse saranno svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; • per quanto riguarda i Commissari, trattasi di attività già in linea con le attribuzioni del commissario eventualmente designato, che sarà svolta entro i limiti delle risorse finanziarie facenti capo allo stesso. <p>L'articolo quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| <p>Articolo 5: indica in quattro anni la durata massima della procedura di autorizzazione. Tale termine è prorogabile al massimo due volte, in casi debitamente giustificati.</p> | <p>La relazione tecnica afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| <p>Articolo 6: definisce la procedura di autorizzazione, descrivendo gli obblighi del promotore il progetto e delle autorità designate che garantiscono la trasmissione delle informazioni generali. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i promotori dei progetti, anche attraverso portali d'informazione elettronici.</p> | <p>La relazione tecnica afferma che trattasi di disposizioni di natura procedurale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa che l'onere di pubblicazione sarà assolto tramite il sito istituzionale già esistente del Ministero delle</p> |

| | |
|---|---|
| | infrastrutture e dei trasporti e, quindi, ad invarianza di risorse finanziarie. |
| Articolo 7: prevede che per i progetti transfrontalieri, l'autorità designata cooperi con le autorità designate degli altri Stati membri interessati dal progetto. Per i suddetti progetti può essere anche istituita un'autorità comune. | La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa, infatti, che, trattandosi di mera facoltà, la disposizione è neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari. |
| Articolo 8: definisce le modalità con cui è individuato l'ordinamento giuridico da applicare in caso di appalti indetti da un organismo comune o da una sua controllata. | La relazione tecnica afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Articolo 9: prevede che ogni due anni, a partire dal 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alla Commissione europea una relazione relativa al monitoraggio sulle autorizzazioni. | La relazione tecnica afferma che l'attività di monitoraggio rientra tra le attività di natura istituzionale del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Articolo 10: reca disposizioni transitorie relative alla vigenza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame e alle modalità di modifica dell'allegato tecnico. | La relazione tecnica afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Articolo 11: prevede che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma. |

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono il recepimento della direttiva 2021/1187, relativa alla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN- T).

Al riguardo, per quanto attiene all'articolo 3, che accorda priorità ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della rete transeuropea, non si formulano osservazioni atteso che la realizzazione dei progetti è comunque prevista utilizzando le risorse disponibili.

Con riferimento alla designazione delle Autorità di cui all'articolo 4, si prende atto, come affermato dalla RT, che l'attività dei soggetti designati (Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ENAC e Commissari straordinari) sarà svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 7, che prevede la collaborazione dell'Autorità designata con quelle degli altri stati membri, appare utile una conferma che detta collaborazione sia riconducibile ad adempimenti sostenibili, da parte dei soggetti interessati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, riguardo all'articolo comma 9, che pone in capo al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri le attività di monitoraggio, si prende atto che detti adempimenti rientrano tra le attività di natura istituzionale del Dipartimento, come specificato dalla RT.


In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni

interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Senato: Nota di lettura n. 44
Camera: Nota di verifica n. 54

Camera Servizio Bilancio dello Stato

bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

 [CD_bilancio](#)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG038